

NOTAIO
Dr. PIO SALVATORE

N. 210249 di Repertorio

N. 42009 di Raccolta

**ATTO ESECUTIVO DI DELIBERA CONSILIARE DI TRASFORMAZIONE
DI IPAB IN FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilacinque, il giorno venti del mese di dicembre - 20 dicembre 2005 - in Legnago, Via Matteotti n. 71, nel mio studio.

Innanzi a me Salvatore dott. Pio Agostino, notaio residente in Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, ed alla presenza dei testimoni, noti ed idonei, signori

- Braga Lorena Silvia, nata a Legnago il giorno 30 agosto 1980, residente a Casaleone, Via Vittorio Veneto n.29, impiegata

- Marinucci Pia, nata a Bovolone il giorno 25 settembre 1975, residente a Angiari, Via Cason n. 1002, avvocato
si è costituito il signor:

- ZUCCARI Don BRUNO, nato a Minerbe, il giorno 24 agosto 1949, residente a San Pietro di Morubio, Piazza Roma n. 22, sacerdote, codice fiscale ZCC BRN 49M24 F218Z, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (brevemente "IPAB") "CASA RICOVERO GOBETTI", con sede in San Pietro di Morubio, Via Motta n. 6, codice fiscale 82002730230, P.IVA 01558550230, a questo atto debitamente autorizzato in forza delle delibere consiliari n. 17 del 27 febbraio 2004, divenuta esecutiva in data 9 marzo 2004 e n. 31 del 2 marzo 2005, divenuta esecutiva in data 14 marzo 2005, e n. 117 del 19 dicembre 2005, immediatamente esecutiva, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito.

Il comparso, della cui personale identità io notaio sono certo, alla presenza dei testimoni suddetti, mi richiede di ricevere il presente atto al quale premette:

- che con delibera n. 17 del 27 febbraio 2004 allegata sub "A" il Consiglio di Amministrazione della sopra descritta I.P.A.B. ha deliberato la trasformazione della stessa in fondazione;

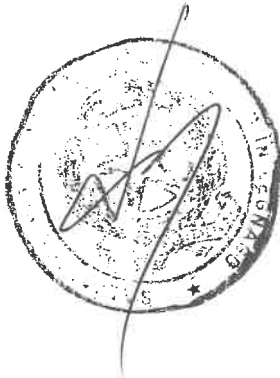
- che la fondazione risultante da tale trasformazione conserverà i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti, anche processuali, attualmente in capo all'I.P.A.B. oggetto del presente atto;

- che in conformità della delibera consiliare n. 17 del 27 febbraio 2004, di cui sopra, l'I.P.A.B. "Casa Ricovero Gobetti", a mezzo del suo Presidente, ha presentato istanza alla Regione del Veneto per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato



Registrato a Legnago
il 22-12-2005
N° 1221... serie 1...
Esatti € 173,16...

Eseguita la formalità
Ipotecaria a Verona
il 23-12-2005
N. 57014 R. G.
N. 34915 R. P.



(c.d. "depubblicizzazione") dell'I.P.A.B. medesima, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale n. 24 del 25 giugno 1993;

- che, conseguentemente, il Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali della Regione del Veneto, con decreto n. 184 del 2 novembre 2005, ha decretato che l'I.P.A.B. "Casa Ricovero Gobetti" non è assoggettata al regime pubblico di cui alla Legge n. 6972 del 17 luglio 1890;

- che l'efficacia di tale decreto è subordinata all'effettivo riconoscimento all'Ente predetto della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, artt. 1 e 7, e ad ogni modo limitata a centottanta giorni dalla comunicazione del decreto stesso, termine entro il quale l'I.P.A.B. depubblicizzata può presentare domanda per il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione del Veneto;

- che il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "Casa Ricovero Gobetti", con delibera n. 31 del 2 marzo 2005, allegata sub "B" e con delibera n. 117 del 19 dicembre 2005 allegata sub "C", ha approvato lo statuto dell'erigenda "Fondazione Gobetti" e ha dato ampio mandato al costituito Presidente al fine di provvedere a tutto quanto necessario per il riconoscimento dell'Ente medesimo.

Tanto premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE GOBETTI", la quale è una persona giuridica privata senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione deriva dalla depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza eretta in ente morale - I.P.A.B. - con D.P.R. n. 1738 del 9 ottobre 1951 ai sensi e per gli effetti della Legge 6972/1890.

Articolo 2

La Fondazione avrà sede nel Comune di San Pietro di Morubio (VR), Via Motta n. 6.

Articolo 3

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e svolge attività aventi finalità sociali nel rispetto delle tradizioni originarie, che individuano nelle persone in condizioni di disagio fisico ed economico i principali beneficiari dell'attività assistenziale dell'I.P.A.B. "Ricovero Gobetti".

La Fondazione rivolge particolare attenzione alla comunità di San Pietro di Morubio e alle altre nel cui interesse ha sempre operato, e partecipa alla programmazione, gestione e realizzazione, nell'ambito del sistema inte-

grato regionale e locale, di interventi nei servizi sociali con lo scopo principale di favorire la promozione della dignità dell'uomo, ispirandosi ai principi cristiani.

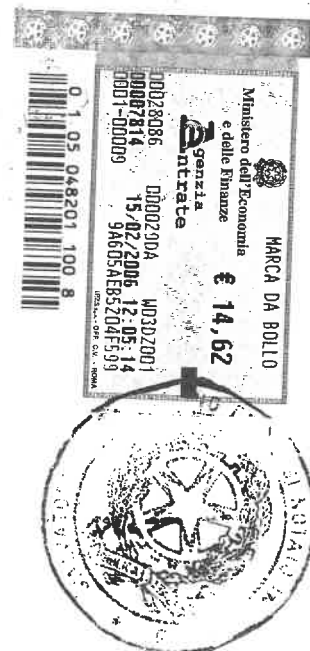
La Fondazione sostiene, coordina, avvia e dirige iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolta a singoli, famiglie, altre istituzioni e/o associazioni nell'ambito della programmazione regionale e locale mediante:

- a) la realizzazione di servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per persone autosufficienti e non autosufficienti.
- b) la realizzazione di centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali.

Articolo 4

Il fondo di dotazione, costituito dal patrimonio della trasformanda I.P.A.B., rimane fissato in Euro 6.607.584,53 (seimilioniseicentoseettemilacinquecentoottantaquattro virgola cinquantatre), di cui Euro 224.540,03 (duecentoventiquattromilacinquecentoquaranta virgola zero tre) per i beni mobili ed Euro 6.383.044,50 (seimilionitrecentoottantatremilaquarantaquattro virgola cinquanta) per i beni immobili, così come risulta dalle seguenti perizie di stima, depositate agli atti dell'I.P.A.B. medesima: perizia redatta dal dr. Maurizio Bertoldo in data 10 febbraio 2004 ed asseverata con giuramento dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Verona - Sezione Distaccata di Legnago il 14 febbraio 2005 al n. 814 Cron.; perizia redatta dal p.a. Diego Zanin in data 27 settembre 2004 ed asseverata con giuramento dinanzi al Cancelliere del Tribunale C.P. di Verona in data 28 settembre 2004 al n. 6842 Cron.; perizia redatta dall'Arch. Leonardo Clementi in data 6 dicembre 2004 ed asseverata con giuramento dinanzi al Cancelliere del Tribunale C.P. di Verona il 22 dicembre 2004 al n. 9548 Cron.; perizia redatta dal Dr. Maurizio Bertoldo in data 19 dicembre 2005 ed asseverata con giuramento dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Verona - Sezione Distaccata di Legnago il 19 dicembre 2005 al n. 6907 Cron.

Il costituito signor Zuccari Don Bruno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della trasformanda I.P.A.B., anche ai fini dell'adempimento delle formalità dipendenti dal presente atto, dichiara che nel patrimonio di tale Ente sono compresi i beni mobili descritti nell'elenco che firmato dal costituito, dai testi e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "D", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito, nonché i seguenti beni immobili:



a) In Comune di San Pietro di Morubio - Via Motta SNC:

- Catasto dei Fabbricati:

FOGLIO 17, mappale numero:

284 - Via Motta, SNC, piano T-1-2-3, categoria B/1,
classe U, metri quadri 1849, RCE 7.483,51

- Catasto Terreni:

FOGLIO 17, Mapp. n.:

284	Ha.	00.58.33	ENTE URBANO		
603	Ha.	01.21.44	RDE.	121,69	RAE. 59,58
574	Ha.	02.24.54	RDE.	225,00	RAE. 110,17
230	Ha.	00.03.73	RDE.	3,74	RAE. 1,83
533	Ha.	00.10.30	RDE.	10,32	RAE. 5,05
534	Ha.	00.02.80	RDE.	2,81	RAE. 1,37
202	Ha.	02.47.94	RDE.	248,45	RAE. 121,65
Totale	Ha.	06.69.08	RDE.	612,01	RAE. 299,65

(ettari zero sei, are sessantanove e centiare zero otto, reddito dominicale euro seicentododici virgola zero uno, reddito agrario euro duecentonovantanove virgola sessantacinque)

b) In Comune di Bonavigo:

- Catasto Terreni:

FOGLIO 11, Mapp. n.:

37	Ha.	08.24.16	RDE.	1011,43	RAE. 659,75
40	Ha.	00.15.52	RDE.	19,05	RAE. 12,42
41	Ha.	10.17.54	RDE.	1248,76	RAE. 814,55
42	Ha.	13.06.43	RDE.	1603,29	RAE. 1045,81
43	Ha.	00.43.31	RDE.	53,15	RAE. 34,67
44	Ha.	12.45.22	RDE.	1528,17	RAE. 996,81
49	Ha.	01.08.75	RDE.	114,56	RAE. 56,16
50	Ha.	00.36.99	FABB RURALE		
53	Ha.	00.06.66	FABB RURALE		
54	Ha.	00.07.65	RDE.	8,06	RAE. 3,95
55	Ha.	00.18.20	RDE.	19,17	RAE. 9,40
99	Ha.	01.26.79	RDE.	155,60	RAE. 101,50
116	Ha.	00.01.81	FU D'ACCERT		
138	Ha.	00.00.64	FABB RURALE		
Tot	Ha.	47.59.67	RDE.	5761,24	RAE. 3735,02

(ettari quarantasette, are cinquantanove e centiare sessantasette, reddito dominicale euro cinquemilasettecentosessantuno virgola ventiquattro, reddito agrario euro tremilasettecentotrentacinque virgola zero due).

Vengono autorizzati i competenti uffici ad eseguire la voltura e la trascrizione del presente atto con dispensa per il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 5

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute in questo atto e nello Statuto che, previa lettura datane da me notaio al comparente, viene dallo stes-

so approvato e firmato a norma di legge con i testi e con me notaio, e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che verranno nominati secondo quanto previsto dall'art. 13) dell'allegato Statuto.

Gli stessi resteranno in carica per la durata di quattro anni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale verranno designati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 14 dell'allegato Statuto. Si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 22 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie resteranno nel loro ufficio fino alla scadenza del loro mandato con compiti di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi, agli adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'autorità regionale.

Articolo 7

L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisto, da parte della Fondazione, della personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 8

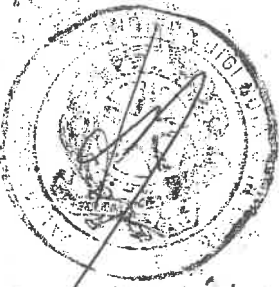
Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto il costituito riconosce che il valore complessivo dei beni che costituiscono il patrimonio della Fondazione è di Euro 6.607.584,53 (seimilioneicentosestemilacinquecentottantaquattro virgola cinquantatre).

Il presente atto è esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 così come modificato dall'art. 2, comma 24 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Articolo 9

In esecuzione della delibera consiliare n. 31 del 2 marzo 2005, allegata sub "B", il costituito signor Zuccari Don Bruno viene espressamente delegato ad apportare all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle Competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.





Io notaio ho diretto la compilazione integrale del presente atto e ne dò lettura, alla presenza dei testimoni, al costituito che lo approva e con i testi e con me notaio lo firma a norma di legge.

Consta di fogli due dattiloscritti a sensi di legge con nastro indelebile da persona di mia fiducia su facciate cinque e parte della presente.

F.to Zuccari don Bruno

- " Lorena Silvia Braga - teste -
- " Pia Marinucci (teste)
- " Dr. Pio Agostino Salvatore notaio

CASA RICOVERO "GOBETTI"

San Pietro di Morubio
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERA n° 17



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2004, il giorno 27 del mese febbraio, Residenza dell'Ente Casa Ricovero "P.Gobetti" di San Pietro di Morubio – Vr-, si è riunito il Consiglio di Amministrazione composto dalle persone sotto elencate Sigg.e/i:

		presenti	assenti
Presidente	ZUCCARI Don BRUNO	X	
Vice Presidente	GUERRA ELIGIO	X	
Consigliere	BOCCHI ROSSELLA	X	
Consigliere	DE TOGNI Dott. PAOLO	X	
Consigliere	FAZIONI GIANCARLO	X	

Assiste quale Segretario del Consiglio il Segretario Inc. dell'Ente Sig.ra Feder Francesca.

**Oggetto: TRASFORMAZIONE GIURIDICA "CASA RICOVERO GOBETTI".
PROPOSTA PER DIVENTARE FONDAZIONE.**

Constatato il legale numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Zuccari Don Bruno, dichiara aperta la seduta ed invita i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente a trattare e discutere la deliberazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: TRASFORMAZIONE GIURIDICA "CASA RICOVERO GOBETTI".
PROPOSTA PER DIVENTARE FONDAZIONE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il DPCM relativo alle direttive alle regioni in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di carattere regionale ed infraregionale;

Vista la LR 25/06/93 n° 24, recante disposizioni per la privatizzazione delle II.PP.AA.BB.;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n° 396/798 che dichiara illegittimo l'art. 1 della L. 6972/1890;

Atteso che l'Ente "Casa Di Ricovero P. Gobetti" è stato riconosciuto con DPR n° 1738 del 09.10.51 e trae origine dalle disposizioni testamentarie del Cav. Piero Gobetti di S.P. di Morubio, datato 08.01.38 e pubblicate con atto n° 20436 del 05.12.1946 del Notaio Cav. Dante Bossi di Legnago;

Atteso che il patrimonio attuale dell'Ente deriva da beni risultanti dalle originarie donazioni, dall'incremento e trasformazione degli stessi e che nell'ultimo quinquennio l'Ente non ha usufruito di finanziamenti pubblici superiori al 10% delle entrate;

Considerato che l'Ente, sempre attento al mutamento dei tempi nonché alle necessità delle persone bisognose, si trova nella assoluta necessità di poter disporre di strumenti gestionali ed operativi più consoni alla realtà quotidiana e soprattutto in grado di realizzare economie di sede ed attuare sistemi di controllo gestionali;

Considerato che l'Ente ha un programma, in tempi brevi, la realizzazione di specifici investimenti atti a soddisfare le sempre più crescenti richieste da parte delle attività istituzionali, pertanto necessita di prendere delle decisioni in merito;

Atteso quindi che lo strumento giuridico della Fondazione di diritto privato sia il più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi in termini di economicità;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premesse, la trasformazione della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Casa di Ricovero P. Gobetti" di San Pietro di Morubio, in Fondazione di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del C.C. sotto la denominazione "Fondazione Gobetti" di S.P. di Morubio;

2. Di mantenere per il personale dipendente che ne faccia richiesta, entro il termine di 90 gg dalla data di notifica di depubblicizzazione, l'attuale trattamento pensionistico di fine servizio;
3. Di dare mandato al Presidente per l'espletamento di tutte le formalità e implementazione dell' iter procedurale della trasformazione oggetto della presente delibera ;
4. Di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dello statuto dell'istituenda Fondazione.

DELIBERA n° 17

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Zuccari Don Bruno

I CONSIGLIERI

f.to Guerra Eligio

f.to Bocchi Rossella

f.to De Togni Dott. Paolo

f.to Fazioni Giancarlo

IL SEGRETARIO

f.to Feder Francesca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene affissa all'albo di questo Ente dal 28 FEB. 2004 e così per 10 giorni consecutivi.

San Pietro di Morubio, li 28 FEB. 2004



IL SEGRETARIO

Francesca Feder

CASA DI RICOVERO "GOBETTI"
- San Pietro di Morubio -

COPIA conforme all'originale

Li, 20 DIC. 2005

IL SEGRETARIO



Francesca Feder

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- * per decorrenza dei termini ai sensi degli artt.59 e 60 della legge 10.02.1953, n°62;
- * per decorrenza dei termini ai sensi dell'art.34 della L.R. 30.07.1991, n° 19.

Li 09 MAR. 2004



IL SEGRETARIO

Francesca Feder

CASA RICOVERO "GOBETTI"
San Pietro di Morubio
PROVINCIA DI VERONA



DELIBERA n° 31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2005, il giorno 02 del mese marzo, Residenza dell'Ente Casa Ricovero "P.Gobetti" di San Pietro di Morubio – Vr-, si è riunito il Consiglio di Amministrazione composto dalle persone sotto elencate Sigg.e/i:

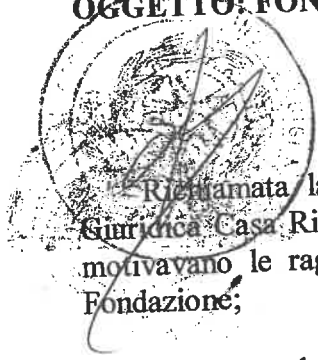
		presenti	assenti
Presidente	ZUCCARI Don BRUNO	X	
Vice Presidente	GUERRA ELIGIO	X	
Consigliere	BOCCHI ROSSELLA	X	
Consigliere	DE TOGNI Dott. PAOLO	X	
Consigliere	FAZIONI GIANCARLO	X	

Assiste quale Segretario del Consiglio il Segretario Inc. dell'Ente Sig.ra Feder Francesca.

Oggetto: FONDAZIONE GOBETTI – APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Constatato il legale numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Zuccari Don Bruno, dichiara aperta la seduta ed invita i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente a trattare e discutere la deliberazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: FONDAZIONE GOBETTI - APPROVAZIONE DELLO STATUTO.**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

 Ritenuta la propria delibera n°17 del 27.02.2004, avente per oggetto: "Trasformazione Giuridica Casa Ricovero Gobetti, proposta per diventare Fondazione", esecutiva, con la quale si motivavano le ragioni per la trasformazione giuridica dell'IPAB Casa di Ricovero Gobetti in Fondazione;

Preso atto che in successivi incontri si sono approfondite le tematiche della trasformazione ed è stato discusso ed elaborato lo schema di Statuto che richiama in premessa le volontà statuarie della Famiglia Gobetti che hanno costituito l'IPAB, quale forma di sostegno ai cittadini del Comune di San Pietro di Morubio;

Vista la bozza di Statuto che rispecchia le innovazioni che nel tempo hanno modificato l'assetto dell'attuale struttura che eroga servizi socio sanitari, applicando il sistema privato della gestione;

Atteso che la necessaria documentazione è da sottoporre al parere dell'Amministrazione Comunale e, di seguito trasmessa alla Regione Veneto per ottenere il riconoscimento alla trasformazione dell'Ente pubblico in Fondazione;

Viste le perizie di stima asseverate agli atti, redatte da vari tecnici, dalle quali si evince la consistenza dei beni immobili;

Visto l'inventario dell'Ente relativo alla consistenza dei beni mobili;

A voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare, come approva, la consistenza patrimoniale della Fondazione Gobetti consistente in beni immobili per un valore totale di € 6.213.044,50= e, in beni mobili per € 224.540,03=.
3. Di approvare, come approva, lo Statuto della Fondazione Gobetti, qui allegato quale parte integrante del presente dispositivo.
4. Di dare atto che gli effetti della trasformazione decorrono dal 01.01.2006.
5. Di dare ampio mandato al Presidente di provvedere all'inoltro della documentazione necessaria per ottemperare a tutte le formalità per l'erigenda Fondazione in tutte le sedi istituzionali previste per Legge compresa la formulazione dell'atto pubblico.
6. Di dare mandato al Presidente di provvedere alla necessaria informazione all'interno della struttura sia agli utenti sia al personale dipendente.

MS-CAR



STATUTO FONDAZIONE GOBETTI

Capo I **Principi generali**

- Art. 01 *Denominazione, natura giuridica, origine e sede*
Art. 02 *Scopi*
Art. 03 *Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statuari*
Art. 04 *Composizione del patrimonio e destinazione dei mezzi finanziari e del reddito*

Capo II **Organizzazione**

- Art. 05 *Organi della Fondazione*
Art. 06 *Requisiti di onorabilità*
Art. 07 *Cause di incompatibilità e ineleggibilità*
Art. 08 *Sospensione dalla carica*
Art. 09 *Conflitto di interessi*
Art. 10 *Decadenza dalla carica*
Art. 11 *Prorogatio e dimissioni*
Art. 12 *Indennità e compensi*
Art. 13 *Consiglio di amministrazione: composizione e durata in carica*
Art. 14 *Competenze*
Art. 15 *Adunanze e deliberazioni*
Art. 16 *Presidente*
Art. 17 *Collegio dei revisori*
Art. 18 *Segretario generale*

Capo III **Scritture contabili e bilancio**

- Art. 19 *Libri e scritture contabili*
Art. 20 *Bilancio e documento programmatico di previsione*

Capo IV **Durata, liquidazione, devoluzione del patrimonio**

- Art. 21 *Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio*

Capo V **Norme transitorie**

- Art. 22 *Norme transitorie*
- 





CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, natura giuridica, origine e sede

La "Fondazione Gobetti" è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal presente statuto.

La Fondazione deriva dalla depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza eretta in ente morale - I.P.A.B. - con D.P.R. n. 1738 del 9.10.1951 ai sensi e per gli effetti della Legge n. 6972/1890.

L'Ente trae origine dalle disposizioni testamentarie del cav. Pietro Gobetti di S. Pietro in Morubio "il quale con legato speciale lasciava lire 1.000.000 (un milione) alla Chiesa parrocchiale di S. Pietro di Morubio, perché il Parroco pro-tempore provvedesse alla costruzione di un Ente di bene, possibilmente un ricovero per vecchi (art. 1).

Scopo della Fondazione è quello di accogliere, mantenere ed assistere poveri d'ambo i sessi che, per età o per difetti fisici o per malattie croniche e semicroniche sono inabili al lavoro, risultano privi di mezzi di assistenza o non abbiano persone obbligate in condizione di provvedere al loro sostentamento (art. 5)".

Le disposizioni testamentarie del Cavalier Pietro Gobetti sono datate 8.1.1938 e pubblicate con atto n. 20436 del 5.12.1946 dal Notaio Cav. Dante Bossi di Legnago, a cui si è aggiunta la donazione testamentaria di Gobetti Caterina fu Michelangelo con atto di accettazione di eredità e di prestazione di legati - rep. N. 37533 del 6.9.1968 Notaio Mauro dott. Angelo di Bovolone e con la delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione in data 7.10.1967.

La Fondazione ha sede in San Pietro di Morubio Via Motta n. 6 ed opera prevalentemente nella Regione Veneto.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e svolge attività aventi finalità sociali nel rispetto delle tradizioni originarie, con particolare attenzione alle comunità nel cui interesse ha sempre operato, partecipando alla programmazione, gestione e realizzazione nell'ambito del sistema integrato regionale e locale di interventi nei servizi sociali con lo scopo principale di favorire la promozione della dignità dell'uomo, ispirandosi ai principi cristiani.

La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi statuari e nel rispetto degli stessi, utilizza la metodologia della programmazione degli interventi e le attività sono disciplinate da regole interne volte ad assicurare la trasparenza delle stesse, la motivazione delle scelte, la miglior utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi nel rispetto dei principi di economicità di gestione.





Articolo 3

Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti della legge e dello statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione sostiene, coordina, avvia e dirige iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolta a singoli, famiglie, altre istituzioni e/o associazioni nell'ambito della programmazione regionale e locale mediante:

- a) la realizzazioni di servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per persone autosufficienti e non autosufficienti*
- b) la realizzazione di centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali*

La Fondazione potrà inoltre:

- 1) aderire ad organismi pubblici e privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà ed assistenza*
- 2) assumere partecipazioni in società ed enti di diritto privato o pubblico, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto affine o connesso con il proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali*
- 3) erogare servizi a persone in stato di particolare bisogno, residenti nel Comune di san Pietro di Morubio*

Articolo 4

Composizione del patrimonio, destinazione dei mezzi finanziari e del reddito

Il patrimonio della Fondazione, anche nel rispetto dei vincoli di destinazione indicati dai fondatori, è totalmente destinato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito da beni immobili e mobili per complessivi € 6.437.584,53= come da relazione allegata.

Il patrimonio della Fondazione può variare per:

- a - contributi, donazioni, eredità, lasciti ed introiti espressamente destinati al patrimonio*
- b - avanzi di gestione*

Per la realizzazione dei propri fini, la Fondazione può disporre:

- a) dei redditi del patrimonio*
- b) delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici e privati che non sono destinati ad incremento del patrimonio*



- 
- c) dagli utili od avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse
 - d) dalle somme che derivano dall'alienazione di beni immobili e mobili non destinati all'incremento del patrimonio

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivanti dalla gestione del patrimonio è decisa dal consiglio di amministrazione.

E' assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di eventuali fondi di riserva, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione
- 2) Il Presidente
- 3) Il Segretario Generale
- 4) Il Collegio dei Revisori

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e potere di indirizzo, amministrazione e controllo.

Articolo 6

Requisiti di onorabilità

I componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile
 - b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.
- 

I componenti degli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità. Il consiglio di amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

Articolo 7

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:

- a - coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo statuto*
- b - il coniuge ed i parenti sino al terzo grado incluso, dei componenti gli organi della Fondazione*
- c - i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso*
- d - coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte ed i membri dei relativi organi di controllo*
- e - coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa, nonché coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 8 del presente statuto*
- f - le cariche di componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono tra loro incompatibili*

Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario Generale.

Articolo 8

Sospensione dalla carica

I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 6*
- b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale*

I componenti gli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del consiglio di amministrazione la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

Articolo 9

Conflitto di interessi

I componenti gli organi della Fondazione operano esclusivamente nell'interesse della Fondazione stessa.



Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso di inosservanza di tale obbligo il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

Il consiglio di amministrazione valuta l'adozione del provvedimento di decadenza nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e nel caso di colpevole inosservanza di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 10

Decadenza dalla carica

I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione del consiglio di amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 6, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7, omettano dolosamente la comunicazioni:

a - di sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 7

b - di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 8

c - di un conflitto di interessi di cui all'art. 9

I componenti di nomina degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Prorogatio e dimissioni

Alla scadenza del mandato i componenti gli organi rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

Articolo 12

Indennità e compensi

Al consiglio di amministrazione è garantito anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle varie funzioni nelle forme previste dalla legge e la copertura totale, anche a mezzo di assicurazione, dei rischi patrimoniali derivanti e connessi all'espletamento dell'incarico, nessuno escluso.

Ai componenti effettivi del collegio dei revisori spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui e del rimborso delle spese sono determinate dal consiglio di amministrazione al momento dell'insediamento, avuto riguardo ad analogo



*trattamento riservato dalla legge al collegio dei revisori delle aziende pubbliche di servizio alle persone.*

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) membri. Fanno parte del Consiglio:

- *il parroco pro-tempore della Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Morubio o un suo delegato*
- *due membri designati dalla Curia Vescovile di Verona;*
- *due membri nominati dall'Amministrazione Comunale di S. Pietro di Morubio.*

Gli amministratori nominati devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti al settore di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione.

La durata del mandato è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo. Gli amministratori possono essere riconfermati anche consecutivamente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori nominati questi sono sostituiti dall'organo cui spetta il diritto di nomina e durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio di amministrazione.

Articolo 14

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione, provvedendo alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché all'individuazione ed assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite.

Il Consiglio di Amministrazione verifica altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti anche mediante strumenti di controllo per la verifica della regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare, a titolo indicativo e non limitativo, sono di competenza del consiglio di amministrazione:

- a) *la nomina nel proprio seno del Presidente del Consiglio di Amministrazione con almeno tre voti favorevoli*
- b) *la delibera sulle modifiche statutarie da sottoporre all'organo di vigilanza*
- c) *l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni ivi comprese le norme relative all'organico ed al trattamento del personale*
- d) *la definizione delle linee della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti*

RICOVERO -
TRI
1009 JBIO

- e) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisto e le dismissioni partecipazioni in società ed enti
- f) l'elaborazione dei programmi della Fondazione anche pluriennali di attività a riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di massima, obiettivi, le linee operative e le priorità degli interventi
- g) l'elaborazione del documento programmatico previsionale annuale relativo ai obiettivi ed alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo
- h) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione
- i) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro particolare per quanto attiene all'istituzione di figure dirigenziali necessarie per complessità della gestione
- j) la nomina del Segretario generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione decadenza nonché l'assunzione dei provvedimenti conseguenti
- k) la verifica per i componenti del consiglio di amministrazione dei requisiti e dell'incompatibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza
- l) la nomina di commissioni consultive di studio, temporanee o permanenti determinandone la composizione, le funzioni e gli eventuali compensi
- m) la nomina dei componenti il collegio dei revisori, la loro decadenza e la sostituzione
- n) la determinazione delle modalità di copertura dei rischi, anche di natura tributaria derivanti dalla gestione ed eventualmente imputabili ai singoli componenti consiglio di amministrazione
- o) la predisposizione ed approvazione di convenzioni con istituzioni pubbliche e private
- p) l'accettazione di eredità, lasciti e/o legati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al presidente, o ad uno dei suoi componenti al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari delle deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal consiglio stesso.

Articolo 15

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola due volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero sia richiesto da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori, con le modalità di convocazione di cui al presente statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione anche altrove, purché nell'ambito regionale e sono presiedute dal Presidente e, in caso assenza o impedimento, dal Vice presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità di età.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione ed è da inviare mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili, al domicilio dichiarato da ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, non più tardi del quarto giorno precedente la data fissata per la riunione.

100-111

RICOVERO -
TRI
1009 JBIO


In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite fax, posta elettronica o telegramma.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del segretario generale debbono essere sempre adottate a maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e tutte le persone che il Consiglio ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni anche persone estranee al Consiglio la cui presenza è necessaria per le specifiche questioni all'ordine del giorno.

Il verbale della riunione del consiglio di amministrazione è redatto dal Segretario Generale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, nonché dai presenti alla riunione.

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- *nomina il Vice Presidente scelto tra i componenti il consiglio di amministrazione,*
- *convoca e presiede il consiglio di amministrazione*
- *assume, nei casi di improrogabile ed assoluta urgenza – sentito il Segretario Generale – ogni determinazione di competenza del consiglio di amministrazione, richiedendone la ratifica nella riunione successiva del Consiglio*
- *svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione*

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il consiglio di amministrazione più anziano di età.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti il consiglio di amministrazione, al Segretario generale, a dipendenti, ovvero, a terzi.



Con il parere del consiglio di amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il consiglio stesso al Segretario generale o a dipendenti.

Articolo 17 **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Tutti i revisori debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica a tempo determinato e comunque per una durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che li ha nominati, possono essere rinominati.

Alla scadenza del mandato il collegio resta in carica fino alla nomina del successivo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più revisori, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla prima riunione del consiglio di amministrazione, il quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

Il collegio dei revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403 e segg. del codice civile.

I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e devono essere convocati con le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Al collegio spetta il controllo della gestione, l'esame dei documenti contabili e la verifica dei bilanci.

Deve inoltre accompagnare con propria relazione il bilancio consuntivo.

Il collegio delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del collegio devono essere trascritti in un apposito libro.

I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Articolo 18 **Segretario Generale**

Il Segretario Generale dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione collaborando con il Presidente e con i Consiglieri eventualmente delegati, ai quali risponde



Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e delle commissioni eventualmente istituite dall'amministrazione ed ad esso è affidata la responsabilità dell'attività amministrativa e gestionale della Fondazione.

Provvede ad istruire gli atti preparatori per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della dotazione organica e deve essere scelto tra persone di idonea ed elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo.

Il rapporto di lavoro deve essere regolato da un contratto a tempo determinato e comunque di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, può essere rinominato.

CAPO III – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 19

Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a cura del Segretario Generale, e del Collegio dei Revisori.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri contabili che si rendono necessari per la propria attività, in relazione alla natura giuridica privata ed alle disposizioni in materia fiscale.

Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile e delle normative fiscali.

Articolo 20

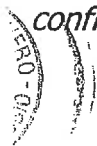
Bilancio e documento programmatico revisionale

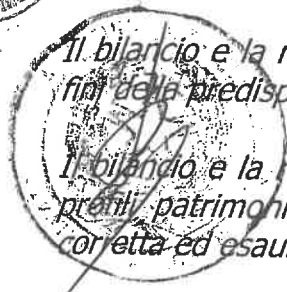
L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione approva il bilancio e la relazione sulla gestione.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.



*Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al collegio dei revisori, a fini della predisposizione della relazione di competenza.*

Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del collegio dei revisori sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione.

CAPO IV - DURATA, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 21

Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa può essere posta in liquidazione con deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nelle fattispecie e secondo le modalità previste dalla legge vigente, votata da quattro quinti dei componenti in carica. Può inoltre trasformarsi e fondersi con altro o con altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa deliberazione anch'essa assunta dal consiglio di amministrazione con voto favorevole di quattro quinti dei componenti in carica.

In caso di liquidazione, l'eventuale residuo netto è devoluto a termini della vigente normativa.

CAPO V - NORME TRANSITORIE

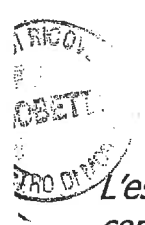
Articolo 22

Norme transitorie

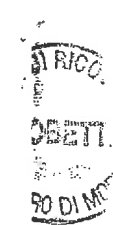
Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con l'approvazione da parte delle competenti autorità Regionali.

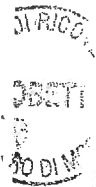
Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie restano nel loro ufficio fino alla scadenza del loro mandato con compiti di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi, agli adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'autorità regionale.

Ai componenti dei suddetti organi continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni statutarie e di legge.



L'esercizio in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte delle competenti autorità regionali è prorogato al 01.01.2006.





COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

PROVINCIA DI VERONA

**FONDAZIONE GOBETTI
CONSISTENZA PATRIMONIALE INIZIALE**

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

1) Terreno sito in località "Raniera" Comune di Bonavigo foglio 11 superficie 48.01.68 pari a circa 160 campi veronesi.

Perizia di stima asseverata dal tecnico Bertoldo Dott. Maurizio

valore Euro 2.560.000,00

2) Terreno sito nel Comune di San Pietro di Morubio, foglio 17, mapp. 202 parte, 574 parte e 533 superficie mq 48.278.

Perizia di stima asseverata dallo Studio Tecnico p.a. Diego Zanin

valore Euro 398.194,50

3) Sede istituzionale, bene strumentale sito in Comune di San Pietro di Morubio, foglio 17 mapp 284 superficie scoperta mq 19.390,00 superficie coperta mq 1.195,68 volume mc 11.738,00 superficie coperta lorda mq 3.120,00.

Perizia di stima asseverata dal tecnico Clementi Arch. Leonardo - Santa Maria Rocca Maggiore 22, di Verona

valore Euro 3.254.850,00

TOTALE VALORE BENI IMMOBILI

EURO 6.213.044,50

BENI MOBILI DI PROPRIETA'

Sintesi di Inventario dell'Ente.

PIANO TERRA:

Impianti speciali (lavanderia)

Euro 9.255,11

Ambulatorio infermieristico e medico

Euro 9.410,12

Attrezzature per la riabilitazione

Euro 2.746,44

Arredo uffici

Euro 8.150,77

Attrezzature di cucina

Euro 19.593,77

Arredo soggiorno e ristorante piano terra

Euro 7.210,76

Arredo cappella

Euro 3.085,33

PIANO PRIMO

Arredo n.15 stanze di degenza

Euro 40.909,41

Arredo bagni assistiti

Euro 6.823,38

Arredo soggiorni e vari

Euro 2.606,64

Atrio + Sala da pranzo

Euro 2.877,84

PIANO SECONDO

Arredo n.15 stanze di degenza

Euro 58.485,18

Arredo bagni assistiti

Euro 10.405,18

Arredo soggiorni e vari

Euro 2.640,05

Atrio + Sala da pranzo

Euro 2.066,14

PIANO TERZO

Atrio

Euro 1.775,03

Attrezzature ecc.(scale)

Euro 1.961,49

Esterni (generatore)

Euro 34.537,49

TOTALE BENI MOBILI VALORE

EURO 224.540,03

TOTALE GENERALE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE

EURO 6.437.584,53



DELIBERA n° 31

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Zuccari Don Bruno

IL SEGRETARIO

f.to Feder Francesca

I CONSIGLIERI

f.to Guerra Eligio

f.to Bocchi Rossella

f.to De Togni Dott. Paolo

f.to Fazioni Giancarlo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene affissa all'albo di questo Ente dal 03 MAR. 2005 e così per 10 giorni consecutivi.

San Pietro di Morubio, li 03 MAR. 2005



IL SEGRETARIO

Feder Francesca

CASA DI RICOVERO "GOBETTI"
- San Pietro di Morubio -

COPIA conforme all'originale

Li, 20 DIC. 2005

IL SEGRETARIO

Feder Francesca



La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

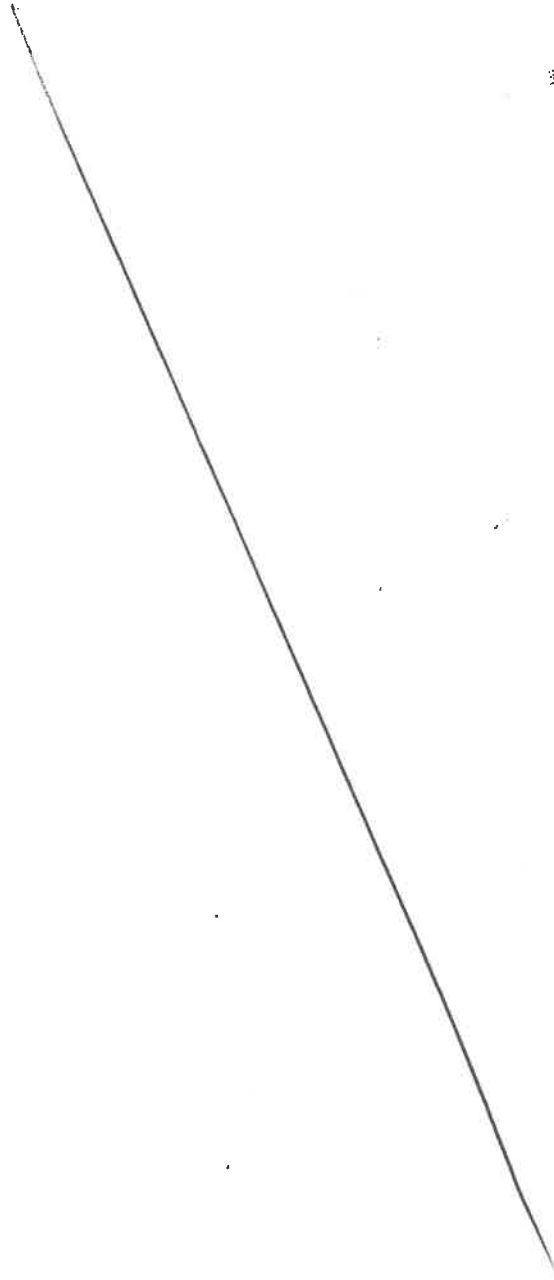
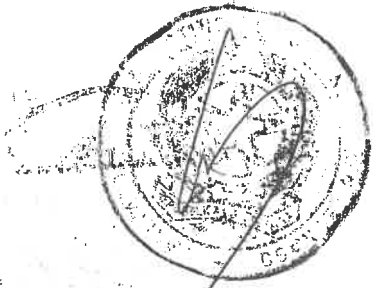
- * per decorrenza dei termini ai sensi degli artt.59 e 60 della legge 10.02.1953, n°62;
- * per decorrenza dei termini ai sensi dell'art.34 della L.R. 30.07.1991, n° 19.

Li, 14 MAR. 2005

IL SEGRETARIO

Feder Francesca





CASA RICOVERO "GOBETTI"

San Pietro di Morubio
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERA n° 117



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2005, il giorno 19 del mese dicembre, presso la Residenza dell'Ente Casa Ricovero "P.Gobetti" di San Pietro di Morubio – Vr-, si è riunito il Consiglio di Amministrazione composto dalle persone sotto elencate Sigg.e/i:

		presenti	assenti
Presidente	ZUCCARI Don BRUNO	X	
Vice Presidente	GUERRA ELIGIO	X	
Consigliere	BOCCHI ROSSELLA	X	
Consigliere	DE TOGNI Dott. PAOLO		X
Consigliere	FAZIONI GIANCARLO	X	

Assiste quale Segretario del Consiglio il Segretario Inc. dell'Ente Sig.ra Feder Francesca.

**Oggetto: PRESA D'ATTO NOTA DI INTEGRAZIONE SUGGERITA DALLA REGIONE
IN MERITO AL NUOVO STATUTO.**

Constatato il legale numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Zuccari Don Bruno, dichiara aperta la seduta ed invita i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente a trattare e discutere la deliberazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: PRESA D'ATTO NOTA DI INTEGRAZIONE SUGGERITA DALLA REGIONE IN MERITO AL NUOVO STATUTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria delibera n. 31 del 02.03.2005 , e la n. 67 del 27.06.2005, esecutive, con le quali rispettivamente si approvava e si integrava lo Statuto della Fondazione Gobetti;

Atteso che la Regione Veneto – Dipartimento Enti Locali, che ha in esame la bozza dello Statuto della Fondazione Gobetti, in data odierna ha trasmesso una nota di precisazioni rispetto all'adozione dell'art. 2 del nuovo Statuto ed agli artt. 5,6 dello Statuto dell'IPAB Casa di Ricovero Gobetti;

Preso atto che è opportuno tener presente la segnalazione degli Uffici regionali ed apportare la dovuta integrazione allo Statuto, anche alla luce della sua formale adozione legale con atto notarile fissato per il 20/12/2005;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare, come approva, le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto della Fondazione Gobetti:
 - art.2) La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e svolge attività aventi finalità sociali nel rispetto delle tradizioni originarie che individuano nelle persone in condizioni di disagio fisico ed economico i principali beneficiari dell'attività assistenziale dell'I.P.A.B. "Ricovero Gobetti".
 - La Fondazione rivolge particolare attenzione alla comunità di San Pietro di Morubio e alle altre nel cui interesse ha sempre operato, e partecipa alla programmazione, gestione e realizzazione, nell'ambito del sistema integrato regionale e locale, di interventi nei servizi sociali con lo scopo principale di favorire la promozione della dignità dell'uomo, ispirandosi ai principi cristiani.
 - La Fondazione sostiene, coordina, avvia e dirige iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolta a singoli, famiglie, altre istituzioni e/o associazioni nell'ambito della programmazione regionale e locale mediante:
 - a) la realizzazione di servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per persone autosufficienti e non autosufficienti;
 - b) la realizzazione di centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali;
3. Di dare mandato al Presidente di provvedere alla trasmissione delle modifiche apportate allo Statuto della Fondazione Gobetti agli uffici interessati per gli adempimenti di legge.

4. Di sottoscrivere gli atti formali necessari al perfezionamento dell'iter per la trasformazione dell'IPAB Casa di Ricovero Gobetti in Fondazione Gobetti, in primis l'atto notarile di costituzione in Fondazione.
5. Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con separata votazione unanime.

DELIBERA n° 117

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Ziccardi Don Bruno

I CONSIGLIERI

f.to Guerra Eligio

f.to Bocchi Rossella

f.to Fazioni Giancarlo

IL SEGRETARIO

f.to Feder Francesca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene affissa all'albo di questo Ente dal 20 DIC. 2005 e così per 10 giorni consecutivi.

San Pietro di Morubio, li 20 DIC. 2005



IL SEGRETARIO

Feder Francesca

CASA DI RICOVERO "GOBETTI"
- San Pietro di Morubio -

COPIA conforme all'originale

Li, 20 DIC. 2005

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- * per decorrenza dei termini ai sensi degli artt.59 e 60 della legge 10.02.1953, n°62;
- * per decorrenza dei termini ai sensi dell'art.34 della L.R. 30.07.1991, n° 19.

Li 20 DIC. 2005

IL SEGRETARIO

Feder Francesca



BENI MOBILI DI PROPRIETA'

PIANO TERRA:

Impianti speciali (lavanderia)	Euro 9.255,11
Ambulatorio infermieristico e medico	Euro 9.410,12
Attrezzature per la riabilitazione	Euro 2.746,44
Arredo uffici	Euro 8.150,77
Attrezzature di cucina	Euro 19.593,77
Arredo soggiorno e ristorante piano terra	Euro 7.210,76
Arredo cappella	Euro 3.085,33

PIANO PRIMO

Arredo n.15 stanze di degenza	Euro 40.909,41
Arredo bagni assistiti	Euro 6.823,38
Arredo soggiorni e vari	Euro 2.606,64
Atrio + Sala da pranzo	Euro 2.877,84

PIANO SECONDO

Arredo n.15 stanze di degenza	Euro 58.485,18
Arredo bagni assistiti	Euro 10.405,18
Arredo soggiorni e vari	Euro 2.640,05
Atrio + Sala da pranzo	Euro 2.066,14

PIANO TERZO

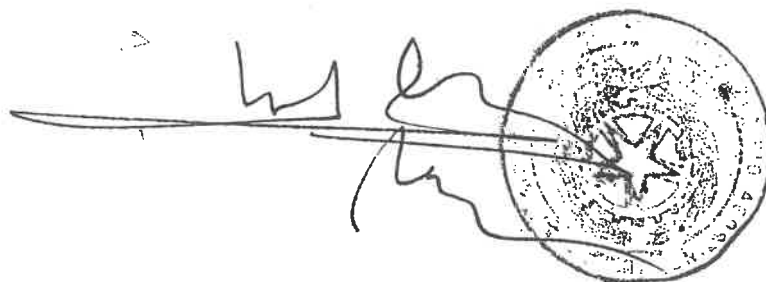
Atrio	Euro 1.775,03
Attrezzature ecc.(scale)	Euro 1.961,49
Esterni (generatore)	Euro 34.537,49

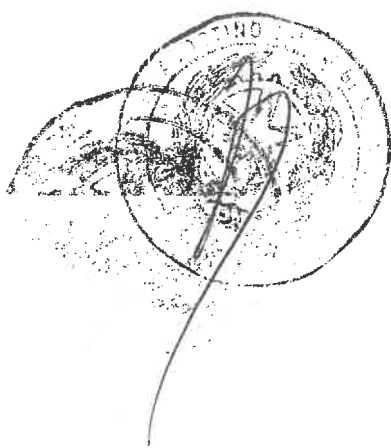
TOTALE BENI MOBILI VALORE

EURO 224.540,03



Luca Bini
Luca Bini Brope - Terzi-
Per Macin (teste)





10

STATUTO FONDAZIONE GOBETTI

- Capo I Principi generali
- Art. 01 Denominazione, natura giuridica, origine e sede
- Art. 02 Scopi
- Art. 03 Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari
- Art. 04 Composizione del patrimonio e destinazione dei mezzi finanziari e del reddito
- Capo II Organizzazione
- Art. 05 Organi della Fondazione
- Art. 06 Requisiti di onorabilità
- Art. 07 Cause di incompatibilità e ineleggibilità
- Art. 08 Sospensione dalla carica
- Art. 09 Conflitto di interessi
- Art. 10 Decadenza dalla carica
- Art. 11 Prorogatio e dimissioni
- Art. 12 Indennità e compensi
- Art. 13 Consiglio di amministrazione: composizione e durata in carica
- Art. 14 Competenze
- Art. 15 Adunanze e deliberazioni
- Art. 16 Presidente
- Art. 17 Collegio dei revisori
- Art. 18 Segretario generale
- Capo III Scritture contabili e bilancio
- Art. 19 Libri e scritture contabili
- Art. 20 Bilancio e documento programmatico di previsione
- Capo IV Durata, liquidazione, devoluzione del patrimonio
- Art. 21 Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio
- Capo V Norme transitorie
- Art. 22 Norme transitorie

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, natura giuridica, origine e sede

La "Fondazione Gobetti" è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal presente statuto.

La Fondazione deriva dalla depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza eretta in ente morale - I.P.A.B. - con D.P.R. n. 1738 del 9.10.1951 ai sensi e per gli effetti della Legge n. 6972/1890.

L'Ente trae origine dalle disposizioni testamentarie del cav. Pietro Gobetti di S. Pietro in Morubio "il quale con legato speciale lasciava lire 1.000.000 (un milione)





alla Chiesa parrocchiale di S. Pietro di Morubio, perché il Parroco pro-tempore provvedesse alla costruzione di un Ente di bene, possibilmente un ricovero per vecchi (art. 1).

Scopo della Fondazione è quello di accogliere, mantenere ed assistere poveri d'ambo i sessi che, per età o per difetti fisici o per malattie croniche e semicroniche sono inabili al lavoro, risultano privi di mezzi di assistenza o non abbiano persone obbligate in condizione di provvedere al loro sostentamento (art. 5)".

Le disposizioni testamentarie del Cavalier Pietro Gobetti sono datate 8.1.1938 e pubblicate con atto n. 20436 del 5.12.1946 dal Notaio Cav. Dante Bossi di Legnago, a cui si è aggiunta la donazione testamentaria di Gobetti Caterina fu Michelangelo con atto di accettazione di eredità e di prestazione di legati - rep. N. 37533 del 6.9.1968 Notaio Mauro dott. Angelo di Bovolone e con la delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione in data 7.10.1967.

La Fondazione ha sede in San Pietro di Morubio Via Motta n. 6 ed opera prevalentemente nella Regione Veneto.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e svolge attività aventi finalità sociali nel rispetto delle tradizioni originarie, che individuano nelle persone in condizioni di disagio fisico ed economico i principali beneficiari dell'attività assistenziale dell' I.P.A.B. "Ricovero Gobetti".

La Fondazione rivolge particolare attenzione alla comunità di San Pietro di Morubio e alle altre nel cui interesse ha sempre operato, e partecipa alla programmazione, gestione e realizzazione, nell'ambito del sistema integrato regionale e locale, di interventi nei servizi sociali con lo scopo principale di favorire la promozione della dignità dell'uomo, ispirandosi ai principi cristiani.

La Fondazione sostiene, coordina, avvia e dirige iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolta a singoli, famiglie, altre istituzioni e/o associazioni nell'ambito della programmazione regionale e locale mediante:

- a) la realizzazione di servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per persone autosufficienti e non autosufficienti.
- b) la realizzazione di centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali.

Articolo 3

Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi



statutari

La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi statuari e nel rispetto degli stessi, utilizza la metodologia della programmazione degli interventi e le attività sono disciplinate da regole interne volte ad assicurare la trasparenza delle stesse, la motivazione delle scelte, la miglior utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi nel rispetto dei principi di economicità di gestione.

La Fondazione opera, altresì, nel rispetto dei principi di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti della legge e dello statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione potrà inoltre:

- 1) aderire ad organismi pubblici e privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà ed assistenza
- 2) assumere partecipazioni in società ed enti di diritto privato o pubblico, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto affine o connesso con il proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali
- 3) erogare servizi a persone in stato di particolare bisogno, residenti nel Comune di San Pietro di Morubio

Articolo 4

Composizione del patrimonio, destinazione dei mezzi finanziari e del reddito.

Il patrimonio della Fondazione, anche nel rispetto dei vincoli di destinazione indicati dai fondatori, è totalmente destinato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito da beni immobili e mobili per complessivi € 6.607.584,53.=.

Il patrimonio della Fondazione può variare per:

- a - contributi, donazioni, eredità, lasciti ed introiti espressamente destinati al patrimonio
- b - avanzi di gestione

Per la realizzazione dei propri fini, la Fondazione può disporre:

- a) dei redditi del patrimonio
- b) delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici e privati che non sono destinati ad incremento del patrimonio
- c) dagli utili od avanzi provenienti da attività di



- d) gestione, di promozione e di formazione svolti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse
- e) dalle somme che derivano dall'alienazione di beni immobili e mobili non destinati all'incremento del patrimonio

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivanti dalla gestione del patrimonio è decisa dal consiglio di amministrazione.

E' assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di eventuali fondi di riserva, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione
- 2) Il Presidente
- 3) Il Segretario Generale
- 4) Il Collegio dei Revisori

Gli Organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e potere di indirizzo, amministrazione e controllo.

Articolo 6

Requisiti di onorabilità

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile
- b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità. Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito

l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

Articolo 7

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:

- a - coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo statuto
- b - il coniuge ed i parenti sino al terzo grado incluso, dei componenti gli organi della Fondazione
- c - i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso
- d - coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte ed i membri dei relativi organi di controllo
- e - coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa, nonché coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 8 del presente statuto
- f - le cariche di componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono tra loro incompatibili

Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario Generale.

Articolo 8

Sospensione dalla carica

I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 6
- b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale

I componenti gli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del consiglio di amministrazione la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

Articolo 9

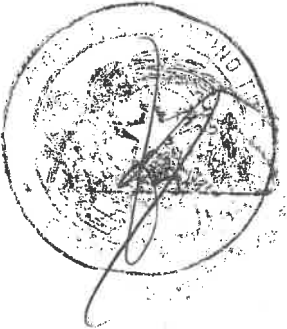
Conflitto di interessi

I componenti gli organi della Fondazione operano esclusivamente nell'interesse della Fondazione stessa.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso di inosservanza di tale obbligo il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla





Fondazione.

Il consiglio di amministrazione valuta l'adozione del provvedimento di decadenza nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e nel caso di colpevole inosservanza di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 10

Decadenza dalla carica

I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione del consiglio di amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 6, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7, omettano dolosamente la comunicazioni:

- a - di sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 7
- b - di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 8
- c - di un conflitto di interessi di cui all'art. 9

I componenti di nomina degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Prorogatio e dimissioni

Alla scadenza del mandato i componenti gli organi rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

Articolo 12

Indennità e compensi

Al consiglio di amministrazione è garantito anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle varie funzioni nelle forme previste dalla legge e la copertura totale, anche a mezzo di assicurazione, dei rischi patrimoniali derivanti e connessi all'espletamento dell'incarico, nessuno escluso.

Ai componenti effettivi del collegio dei revisori spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui e del rimborso delle spese sono determinate dal consiglio di amministrazione al momento dell'insediamento, avuto riguardo ad analogo trattamento riservato dalla legge al collegio dei revisori delle aziende pubbliche di servizio alle persone.

Articolo 13



Consiglio di Amministrazione: composizione e durata
Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) membri. Fanno parte del Consiglio:

- il parroco pro-tempore della Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Morubio o un suo delegato
- due membri designati dalla Curia Vescovile di Verona;
- due membri nominati dall'Amministrazione Comunale di S. Pietro di Morubio.

Gli amministratori nominati devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti al settore di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione.

La durata del mandato è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo. Gli amministratori possono essere riconfermati anche consecutivamente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori nominati questi sono sostituiti dall'organo cui spetta il diritto di nomina e durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio di amministrazione.

Articolo 14

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione, provvedendo alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché all'individuazione ed assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite.

Il Consiglio di Amministrazione verifica altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti anche mediante strumenti di controllo per la verifica della regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare, a titolo indicativo e non limitativo, sono di competenza del consiglio di amministrazione:

- a) la nomina nel proprio seno del Presidente del Consiglio di Amministrazione con almeno tre voti favorevoli
- b) la delibera sulle modifiche statutarie da sottoporre all'organo di vigilanza
- c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni ivi comprese le norme relative all'organico ed al trattamento del personale
- d) la definizione delle linee della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti
- e) l'istituzione di imprese strumentali, nonché





- f) l'acquisto e le dismissioni di partecipazioni in società ed enti
- g) l'elaborazione dei programmi della Fondazione anche pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee operative e le priorità degli interventi
- h) l'elaborazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo
- i) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione
- j) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro in particolare per quanto attiene all'istituzione di figure dirigenziali necessarie per la complessità della gestione
- k) la nomina del Segretario generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza nonché l'assunzione dei provvedimenti conseguenti
- l) la verifica per i componenti del consiglio di amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza
- m) la nomina di commissioni consultive di studio, temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e gli eventuali compensi
- n) la nomina dei componenti il collegio dei revisori, la loro decadenza e la sostituzione
- o) la determinazione delle modalità di copertura dei rischi, anche di natura tributaria, derivanti dalla gestione ed eventualmente imputabili ai singoli componenti il consiglio di amministrazione
- p) la predisposizione ed approvazione di convenzioni con istituzioni pubbliche e private
- q) l'accettazione di eredità, lasciti e/o legati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al presidente, o ad uno dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari delle deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal consiglio stesso.

Articolo 15

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola,

due volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero sia richiesto da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori, con le modalità di convocazione di cui al presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché nell'ambito regionale e sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità di età.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione ed è da inviare mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, non più tardi del quarto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite fax, posta elettronica o telegramma.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti modifiche del presente Statuto debbono essere adottate con la maggioranza di quattro quinti dei componenti in carica.

Le deliberazioni concernenti l'eventuale nomina e la revoca del Segretario Generale debbono essere sempre adottate a maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e tutte le persone che il Consiglio ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni anche persone estranee al Consiglio la cui presenza è necessaria per le specifiche questioni all'ordine del giorno.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, nonché dai presenti alla riunione.

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- nomina il Vice Presidente scelto tra i componenti il





- Consiglio di Amministrazione,
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- assume, nei casi di improrogabile ed assoluta urgenza - sentito il Segretario Generale - ogni determinazione di competenza del consiglio di amministrazione, richiedendone la ratifica nella riunione successiva del Consiglio da effettuarsi entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento adottato dallo stesso per via d'urgenza.
- svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con il parere del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso.

Articolo 17

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Tutti i revisori debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica a tempo determinato e comunque per una durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che li ha nominati, possono essere rinominati.)

Alla scadenza del mandato il collegio resta in carica fino alla nomina del successivo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno a più revisori, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla prima riunione del consiglio di amministrazione, il quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

Il collegio dei revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403 e segg. del codice civile.

I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e devono essere convocati con le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.



Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Al collegio spetta il controllo della gestione, l'esame dei documenti contabili e la verifica dei bilanci.
Deve inoltre accompagnare con propria relazione il bilancio consuntivo.

Il collegio delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del collegio devono essere trascritti in un apposito libro.

I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Articolo 18

Segretario Generale

Il Segretario Generale dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione collaborando con il Presidente e con i Consiglieri eventualmente delegati, ai quali risponde

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e delle commissioni eventualmente istituite dall'amministrazione ed ad esso è affidata la responsabilità dell'attività amministrativa e gestionale della Fondazione.

Provvede ad istruire gli atti preparatori per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della dotazione organica e deve essere scelto tra persone di idonea ed elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo.

Il rapporto di lavoro deve essere regolato da un contratto a tempo determinato e comunque di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, può essere rinominato.

CAPO III - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 19

Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a cura del Segretario Generale, e del Collegio dei Revisori.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri contabili che si rendono necessari per la propria attività, in relazione alla natura giuridica privata ed alle disposizioni in materia fiscale.

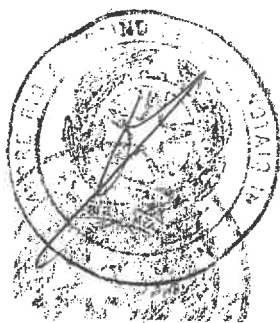
Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile e delle normative fiscali.

Articolo 20

Bilancio e documento programmatico revisionale

L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31





dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione approva il bilancio e la relazione sulla gestione.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al collegio dei revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza.

Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del collegio dei revisori sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione.

CAPO IV - DURATA, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 21

Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'autorità tutoria competente la messa in liquidazione della Fondazione con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nelle fattispecie e secondo le modalità previste dalla legge vigente, votata da quattro quinti dei componenti in carica. Può inoltre proporre la trasformazione e la fusione della stessa con altro o con altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa deliberazione anch'essa assunta dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di quattro quinti dei componenti in carica.

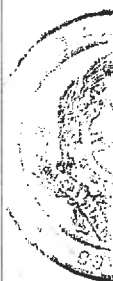
In caso di liquidazione, l'eventuale residuo netto è devoluto a termini della vigente normativa.

CAPO V - NORME TRANSITORIE

Articolo 22

Norme transitorie

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con l'approvazione da parte delle competenti autorità Regionali.



Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie restano nel loro ufficio fino alla scadenza del loro mandato con compiti di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi, agli adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'autorità regionale.

Ai componenti dei suddetti organi continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni statutarie e di legge.

L'esercizio in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte delle competenti autorità regionali è prorogato al 01.01.2006.

F.to Zuccari don Bruno

- " Lorena Silvia Braga - teste
- " Pia Marinucci (teste)
- " Dr. Pio Agostino Salvatore notaio

Copia conforme all'originale, *e allegato*

Si rilascia per *gli usi di legge*

Legnago, li 27-2-2005

